



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

|       |                    |                       |
|-------|--------------------|-----------------------|
| dott. | GIOVANNI COPPOLA   | Presidente            |
| dott. | VINCENZO LO PRESTI | Consigliere           |
| dott. | TOMMASO BRANCATO   | Consigliere           |
| dott. | VALTER DEL ROSARIO | Consigliere- relatore |
| dott. | GUIDO PETRIGNI     | Consigliere           |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N.104/A/2017**

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa  
iscritto al n. **5714** del registro di segreteria, promosso dalla Procura  
regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso:

la “**Riscossione Sicilia s.p.a.**”, in persona del direttore generale pro  
tempore, difesa dall'avv. Laura Firinu (con domicilio eletto presso il  
suo studio legale, in via Ausonia, n.83, Palermo),

per ottenere la riforma della sentenza n.911/2016, emessa dalla  
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana  
in data 9.12.2016;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 giugno 2017 il consigliere relatore  
dott. Valter Del Rosario, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria

Rachele Aronica e l'avv. Laura Firinu per la "Riscossione Sicilia s.p.a.".

### **FATTO**

Con la sentenza n.911/2016 la Sezione di primo grado s'è pronunciata in ordine all'azione di responsabilità amministrativa, che era stata promossa dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti della "Riscossione Sicilia s.p.a.", al fine d'ottenerne la condanna al risarcimento del danno di € 11.623,35 (somma da maggiorarsi di accessori e spese processuali), che essa aveva arrecato all'Agenzia delle Entrate per non aver notificato alla contribuente Genovese Alessia, residente a Siracusa, una cartella di pagamento entro il termine perentorio del 31.12.2012.

A tal proposito, la Procura riferiva che la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto dalla Genovese, aveva annullato la cartella di pagamento emessa a carico della medesima per l'omesso versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'IRAP per l'anno 2008, rilevando che la notifica dell'atto era stata concretamente eseguita in data 11.2.2013, ossia dopo il decorso del terzo anno successivo a quello (2009) di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad avviso del P.M., la mancata tempestiva notifica della cartella di pagamento sarebbe dipesa essenzialmente dalla grave negligenza professionale della "Riscossione Sicilia s.p.a.", alla quale l'Agenzia delle Entrate aveva consegnato il ruolo d'imposta in data 10.2.2012, quand'erano ancora disponibili oltre dieci mesi per provvedere alla

notifica della cartella esattoriale al soggetto destinatario.

\* \* \* \* \*

La Sezione di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Procura, rilevando che il comportamento tenuto dalla “Riscossione Sicilia s.p.a.” non era stato caratterizzato da profili di colpa grave.

Infatti, risultava dagli atti che l’agente della riscossione aveva effettuato, prima della scadenza del relativo termine, vari tentativi di notifica della cartella di pagamento alla contribuente, sia all’indirizzo che era stato originariamente fornito dall’Agenzia delle Entrate sia ad altro recapito, individuato a seguito dell’espletamento di apposite ricerche anagrafiche, tentativi che non avevano sortito effetti positivi, in quanto la Genovese aveva cambiato residenza per ben tre volte nell’arco di pochi mesi.

In sostanza, secondo il Giudice di primo grado, la mancata tempestiva notifica della cartella di pagamento non era imputabile a macroscopica negligenza od inescusabile imperizia dell’agente della riscossione, considerato il peculiare contesto che aveva caratterizzato la vicenda in esame.

\* \* \* \* \*

Avverso la sentenza n.911/2016 ha proposto appello la Procura regionale, ribadendo che il comportamento della “Riscossione Sicilia s.p.a.” sarebbe stato connotato da colpa grave, considerato che:

l’agente della riscossione aveva potuto disporre di un lasso temporale (oltre dieci mesi) più che sufficiente per provvedere alla

tempestiva notifica della cartella di pagamento;

il mutamento di residenza del contribuente è un inconveniente frequente ed ampiamente prevedibile da parte dell'agente della riscossione, il quale, eseguendo tempestive ricerche anagrafiche, può agevolmente rintracciare il soggetto destinatario della notifica; d'altronde, i mutamenti di residenza della Genovese erano avvenuti a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro.

La Procura ha, conclusivamente, chiesto che, previa riforma della sentenza di primo grado, la "Riscossione Sicilia s.p.a." sia condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di € 11.623,35, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

\* \* \* \* \*

La "Riscossione Sicilia s.p.a." s'è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame proposto dalla Procura.

A tal proposito, dopo aver analiticamente illustrato i vari tentativi compiuti per notificare alla contribuente Genovese Alessia la cartella di pagamento, i relativi esiti e le ricerche anagrafiche eseguite per rintracciare la medesima, l'agente della riscossione ha ribadito la tesi secondo cui nel suo comportamento non sarebbero ravvisabili profili di colpa grave, ragion per cui dovrebbe essere confermata la pronunzia d'assoluzione da ogni addebito, emessa in suo favore dal Giudice di primo grado.

In subordine, la "Riscossione Sicilia s.p.a." ha riproposto talune eccezioni difensive che non erano state esaminate dal Giudice di

primo grado, in quanto ritenute “assorbite” per effetto della pronunzia d’assoluzione per carenza di colpa grave.

\* \* \* \* \*

All’odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già rassegnate per iscritto.

### **DIRITTO**

Il Collegio Giudicante reputa che l’appello proposto dalla Procura regionale non sia meritevole d’accoglimento.

A tal proposito, appare necessario illustrare in maniera analitica le concrete attività svolte dalla “Riscossione Sicilia s.p.a.” nell’ambito della fattispecie in esame.

Inizialmente, l’agente della riscossione tenne conto dell’indirizzo (traversa Serramendola, n.76, Siracusa) della contribuente Genovese Alessia, che gli era stato fornito dall’Agenzia delle Entrate all’epoca (febbraio 2012) di consegna del ruolo esattoriale.

Pertanto, in date 27.7 e 30.7.2012 il messo notificatore si recò per ben due volte a tale indirizzo, ove la Genovese risultò “assente”.

Successivamente, previa apposita verifica anagrafica (da cui risultò che in data 11.4.2012 era stato registrato il trasferimento, risalente al 10.2.2012, della Genovese in piazza San Giuseppe, n.9, Siracusa), il messo notificatore si recò in data 6.10.2012 a tale nuovo recapito, constatando che la medesima risultava ivi “sconosciuta”.

A questo punto, il messo notificatore in data 19.10.2012 depositò il plico da notificare presso il Comune ed inviò alla Genovese due raccomandate informative, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c..

Una prima raccomandata, spedita il 19.10.2012 all'indirizzo di traversa Serramendola, n.76, fu restituita dall'ufficio postale al messo notificatore in data 6.11.2012 con la dicitura "per compiuta giacenza".

Una seconda raccomandata, spedita il 23.11.2012 all'indirizzo di piazza San Giuseppe, n.9, fu restituita dall'ufficio postale in data 30.11.2012 con la dicitura "soggetto sconosciuto all'indirizzo".

A seguito dell'espletamento di ulteriori verifiche anagrafiche, emerse che la Genovese proprio a fine novembre 2012 aveva nuovamente cambiato indirizzo, spostando la propria residenza in via Dione, n.69, Siracusa, ove finalmente nel febbraio 2013 ricevette la notifica (ormai tardiva) della cartella di pagamento.

Sulla scorta di tali dati, il Collegio Giudicante reputa condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Sezione di primo grado, secondo cui il complessivo comportamento tenuto nella vicenda in esame dall'agente della riscossione non fu caratterizzato da macroscopica negligenza ed inescusabile imperizia, tali da integrare il requisito della colpa grave, elemento essenziale, in base alla vigente normativa, per il configurarsi di una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Risulta, infatti, provato che la "Riscossione Sicilia s.p.a." si attivò entro il termine prescritto dalla legge, effettuando vari tentativi di notifica della cartella di pagamento, anche a differenti indirizzi, nonché due verifiche anagrafiche, non riuscendo a provvedere tempestivamente alla notifica a causa delle oggettive difficoltà di reperire il soggetto destinatario, che, nell'arco di pochi mesi, cambiò

repentinamente la propria residenza per ben tre volte.

Ne consegue che l'appello proposto dalla Procura dev'essere respinto, con conseguente conferma della pronunzia di assoluzione della "Riscossione Sicilia s.p.a.", in favore della quale, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 26.8.2016, n.174 (recante il "Codice della Giustizia Contabile"), vengono liquidate (tenuto conto del modesto valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate) nella misura di € 1.500,00 le spese di difesa inerenti il presente giudizio d'appello.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunziando:

rigetta l'appello proposto dalla Procura Regionale nei confronti della "Riscossione Sicilia s.p.a." e, pertanto, conferma l'assoluzione della medesima, già dichiarata dalla Sezione di primo grado con la sentenza n.911/2016, pubblicata in data 9.12.2016;

liquida in € 1.500,00, da maggiorarsi degli accessori di legge, se dovuti, le spese di difesa in favore della "Riscossione Sicilia s.p.a.", relativamente al presente giudizio d'appello.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 giugno 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Valter Del Rosario)

F.TO (Giovanni Coppola)

Depositata in segreteria

Palermo,05/09/2017

Il direttore della segreteria

F.TO Dott.Fabio Cultrera